



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Rossella Cassaneti	Consigliere
Rossella Bocci	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Primo Referendario
Raffaella Miranda	Primo Referendario
Emanuele Scatola	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art.4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in

materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

Visto l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

Visto l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

Visto l'art. 2 comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la sentenza n. 63/2015/EL delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti in speciale composizione;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen.0005364 del 22.02.2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 958 del 22.02.2019) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Misto", sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 13.02.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012 e della relazione, correlata di documentazione;

Vista la deliberazione di comunicazione n.52/2019 di questa Sezione con cui erano contestate alcune irregolarità e la relativa risposta, con documentazione a corredo, trasmessa in data 22/03/2019;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19/2019 con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito il Magistrato istruttore Rossella Bocci;

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **1. Quadro normativo**

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e termini temporali. Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, per l'esercizio 2017, valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito

della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza in capo al Gruppo, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate (art. 1, comma 11, d.l. n. 174 del 2012). In proposito, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012 (sentenza n. 39/2014), nella parte in cui ricollegava alla *"mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità"* non solo l'obbligo di restituzione ma anche la *"decadenza"* dai contributi per l'esercizio finanziario in corso, ha sottolineato che *«Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente - sulla base del suddetto nesso di causalità - l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che, per gli stessi motivi esposti al punto 6.3.9.2., non sussistono i censurati contrasti»*.

Dal quadro normativo così delineato, quindi, consegue che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originaria o per difetto di regolarizzazione), determina *ex lege*, limitatamente alle medesime irregolarità rilevate, l'obbligo di restituire le somme correlate.

Con riferimento alla *ratio* della normativa de qua nonché ai limiti e all'ambito del controllo ivi delineati, rileva ancora quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014 sopra citata. Secondo tale pronuncia, invero: *"La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa. Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le*

*risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente 'esterni' e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni".*

Il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve -come detto- assumere come principale parametro la conformità del rendiconto al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; decreto che, secondo l'avviso espresso dalla Consulta nella pronuncia precedentemente richiamata, *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari".* Cionondimeno, *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)".*

A ciò valga aggiungere che la Sez. Giur. Campania ha statuito, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, il riconoscimento di responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per aver utilizzato i contributi erogati ai sensi dell'art. 3 della L.R.C. n. 6 del 05-08-1972 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari") in assenza di rendicontazione mediante produzione di documentazione giustificativa o dietro presentazione di documentazione che faceva risaltare la non inerenza delle spese sostenute alle finalità di funzionamento del Gruppo medesimo. In particolare, in tali

pronunce si è osservato che: *"I principi-cardine posti alla base della disciplina dei vari fondi previsti a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri, sono rappresentati, da un lato, dalla stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo e, dall'altro lato, dalla precisa imputabilità della spesa alle sole specifiche finalità di ogni singolo fondo inteso -come precedentemente evidenziato- a garantire il soddisfacimento di esigenze diverse"*.

Nelle medesime decisioni, la Sezione giurisdizionale territoriale ha richiamato la sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio, in cui si è rilevato che *"le somme erogate ai partiti, gruppi o movimenti politici -nella loro rappresentanza nazionale o regionale- e destinate ad una finalità istituzionale vincolata, hanno natura pubblica per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*; inoltre, si è ricordato che nella sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale -emessa in relazione al ricorso ex art. 3, comma 1° lett. r) D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012) dai Gruppi Assembleari di vari partiti per l'annullamento della deliberazione n. 120/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, con cui sono stati dichiarati non regolari i rendiconti dei gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2013 limitatamente alle voci di spese riepilogate per ciascun gruppo nei prospetti allegati alla deliberazione- si è chiarito che *"L'attività di controllo deve consistere ... nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito"* e che *"si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al 'Fiscal Compact' al 'Six pack' di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa 'legge rinforzata' n. 243/2012"*.

Infine, nelle decisioni della Sez. Giur. Campania sopra indicate, si è operato riferimento alla successiva sentenza n. 30/2014/QM delle SS.RR. in sede giurisdizionale, emessa nel giudizio su questione di massima promosso dal Presidente della Corte dei conti con atto di deferimento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7°, D.L. n. 453/1993 (conv. con modif. in L. n. 19/1994, come modif. dall'art. 42, comma 2° L. n. 69/2009), concernente l'attivabilità del giudizio di conto relativamente alla gestione dei fondi pubblici erogati ai Gruppi consiliari regionali secondo le norme

regionali (del Lazio) attuative della legge 6 dicembre 1973, n. 853, prevedente agli artt. 3 e 3-bis l'erogazione di contributi ai Gruppi Consiliari Regionali per specifiche finalità ed oggetti di spesa, legati al funzionamento dei Gruppi medesimi. In tale decisione le SS.RR., svolta un'ampia panoramica sul contenuto e sulla portata dell'art. 1, commi 9°, 10°, 11° e 12°, del D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012) che disciplina il controllo della Corte dei conti sui finanziamenti dei Gruppi consiliari, hanno osservato che *"i Gruppi consiliari regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica"*.

Sulla medesima linea si sono poste le analoghe sentenze della medesima Sezione Giurisdizionale per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017. Com'è dato desumere dalla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del Presidente della predetta Sezione Giurisdizionale, in tali pronunce sono state rilevate varie criticità, fonte di pubblico nocumento, afferenti le spese ricondotte ai gruppi consiliari regionali. In particolare, nella valutazione delle fattispecie ivi esaminate è emerso che *"la generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso al gruppo consiliare di appartenenza non giustifica né legittima la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, laddove il nesso funzionale con l'organo ('gruppo consiliare'), appaia vago e non sufficientemente circostanziato; diversamente intesa, la nozione stessa di 'attività politica del gruppo consiliare', acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare. (...) Dunque, da una parte, è necessario che la spesa sia espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e, dall'altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica"*. Nella medesima Relazione si ricorda, ancora, che la Corte Costituzionale nella sentenza n.10/2017 ha ribadito, proprio riguardo la funzione di controllo della Corte dei conti, che: *"l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato*

*A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la «veridicità e correttezza delle spese», con l'ulteriore puntualizzazione che «ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo» (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, «se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge» (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)".*

Dal quadro normativo vigente consegue che, l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle medesime irregolarità rilevate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme. *"Al riguardo va osservato che la Sezione regionale di controllo, che si limita a svolgere solo incidenter tantum talune affermazioni circa la vigenza della richiamata normativa regionale, formula il dispositivo della deliberazione in termini di accertamento della regolarità e/o irregolarità delle somme rendicontate; sicché, correttamente, la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SSRR in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

## **2. Linee guida**

Alla luce di quanto sopra prospettato, i criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica intestata alla Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle richiamate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza (*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"*: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate

per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

### **3. Rendiconto "Gruppo misto"**

In data 22.02.2019 è pervenuto in via telematica il rendiconto del Gruppo Consiliare "Misto", relativo all'esercizio 2018, X Legislatura, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 0005364 del 22.02.2019 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 958 del 22.02.2019) - in uno alla relativa documentazione, entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Dalla lettura del Rendiconto di che trattasi si rilevava come il medesimo, benchè sottoscritto dal Presidente del Gruppo, risultasse sprovvisto della indispensabile dichiarazione, prescritta dal comma 2, art. 2 dell'Allegato A del DPCM del 21/12/2012. Come è noto, tale norma impone di asseverare la veridicità e correttezza delle spese sostenute nell'esercizio 2018. Inoltre, risultava mancante la dichiarazione del Presidente in ordine alla conformità, rispetto all'originale, di tutte le copie allegate.

Con la deliberazione di comunicazione n.52/2019 del 6 marzo 2019 era contestata tale mancanza. Con successiva nota il Presidente del Gruppo Misto chiariva che l'assenza di tale dichiarazione era imputabile alla circostanza per cui *"non è stata sostenuta alcuna spesa se non quelle previste per la tenuta del conto corrente 8imposta di bollo + spese di conto corrente) regolarmente inserite nel rendiconto 2018"*; per il resto attestava che *"la copia della documentazione - n.12 (dodici) determine di liquidazione spese funzionamento anno 2018 a favore del Gruppo Misto e n. 4 (quattro) estratti conto bancario trimestrale anno 20198 del Monte Paschi di Siena - sono conformi agli originali rispetto agli atti"*.

Dalla lettura della documentazione risulta assente il disciplinare interno da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (in G.U. – serie generale - n° 28 del 2 febbraio 2013). Al riguardo, da controlli effettuati dall'Ufficio istruttore della Sezione, risultava comunque già acquisito agli atti di questo Ufficio. Tuttavia, il disciplinare di che trattasi risultava avere data 5.10.2015; pertanto con la citata deliberazione n.52/2019 si invitava il Presidente del gruppo a chiarire se *"le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità" cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, siano, nel frattempo, mutate, avendo cura di far pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale. Tale esigenza informativa assume vieppiù rilevanza alla luce del fatto che il Gruppo consiliare appare non avere integrato il "disciplinare interno" con la previsione dell' "elaborazione di un bilancio preventivo con voci di dettaglio almeno pari a quelle elencate dal DPCM 21.12.2012, da sottoporre, ad inizio anno, all'approvazione del gruppo"*, conformemente alla prescrizione impartita, in proposito, dalla Circolare n. 4, del 19.12.2014, del Consiglio Regionale della Campania – Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, avente ad oggetto *"redazione rendiconto dei Gruppi consiliari. Indicazioni operative"*.

In proposito il Presidente del Gruppo con la nota del 22/03/2019 rappresentava non essere intervenuta alcuna modifica sulle *"modalità della gestione delle risorse messe a disposizione del consiglio regionale e per la tutela della contabilità" ex art. 2 comma 3, Allegato A, dPCM del 21 dicembre 2012"*.

Quanto agli altri aspetti esaminati (esistenza di un inventario beni in disponibilità al Gruppo; disciplina in caso di mutamento della persona del Presidente del gruppo; modalità di erogazione delle spese residue in caso di cessazione del Gruppo e entro la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale) il Presidente con la citata nota dava risposta negativa sia in merito all'acquisto di beni durante la legislatura sia in merito all'esistenza di una disciplina di previsione di un mutamento della persona del titolare della Presidenza sia circa le modalità di erogazione delle spese, pur manifestando l'impegno a modificare il disciplinare nel senso richiesto.

Il Collegio, lette le risposte di chiarimento alle esigenze istruttorie, ritiene che le stesse corrispondano alle esigenze di regolarizzazione ex articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n°213.

**Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2018 – X legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012**

La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

<b>Entrate disponibili nell'esercizio</b>	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	21.449,28
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate (specificare)	
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	36.265,22
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>57.714,50</b>
<b>Uscite pagate nell'esercizio</b>	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	0,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	0,00
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	0,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese- spese conto corrente bancario Imposta di bollo € 100,00 interessi e competenze € 133,30	233,30
<b>Totale uscite</b>	<b>233,30</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	36.265,22
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
Entrate riscosse nell'esercizio	21.449,28
Uscite pagate nell'esercizio	233,30

Fondi di cassa finale per spese di funzionamento	57.481,20
Fondo di cassa finale per spese di personale	

I **Fondi trasferiti per spese di funzionamento** sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri. Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1 "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" della sezione "*Entrate disponibili nell'esercizio*" è stato indicato l'importo di € 21.449,28 corrispondente alla somma trasferita dall'amministrazione del consiglio nel periodo gennaio - dicembre 2018. Nella documentazione allegata al rendiconto 2018 del Gruppo Misto sono state trasmesse n. 12 determinate del Consiglio Regionale della Campania di liquidazione del contributo erogato per spese di funzionamento al medesimo Gruppo

Atto	Mese di riferimento	importo
Det. 80 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.01.2018	Gennaio 2018	893,72
Det. 145 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 06.03.2018	Febbraio 2018	893,72
Det. 332 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 17.05.2018	Marzo 2018	3.574,88
Det. 339 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 23.05.2018	Aprile 2018	1.787,44
Det. 362 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.05.2018	Maggio 2018	1.787,44
Det. 515 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.07.2018	Giugno 2018	1.787,44
Det. 516 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.07.2018	Luglio 2018	1.787,44
Det. 827 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.10.2018	Agosto 2018	1.787,44
Det. 829 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.10.2018	Settembre 2018	1.787,44
Det. 830 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 30.10.2018	Ottobre 2018	1.787,44
Det. 9428 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 3.12.2018	Novembre 2018	1.787,44
Det. 1038 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 18.12.2018	Dicembre 2018	1.787,44
Totale entrate		€ 21.449,28

I **Fondi per spese di personale**, anche nel 2018, non sono stati trasferiti al Gruppo consiliare, in quanto, come noto, sono gestiti dalla Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale per effetto del l'art. 1, comma 2, legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e conseguente delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014.

Relativamente alla voce n. 4 E.4 "**Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento**" della sezione "*Entrate disponibili nell'esercizio*" risulta indicato l'importo di euro 36.265,22 corrispondente al saldo del gruppo risalente agli esercizi precedenti. Pertanto l'importo della voce "*Totale entrate*" corrisponde alla somma di euro **57.714,50**.

#### **USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

Il totale delle uscite pagate nell'esercizio è pari ad euro 233,30, indicate nella voce 16, in quanto relative unicamente alle spese per la tenuta del conto corrente bancario.

Nel merito delle singole voci, relativamente alle voci n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 della sezione "Uscite pagate nell'esercizio" è stato indicato l'importo "0", in quanto non è stata effettuata dal gruppo alcuna spesa riconducibile a dette categorie.

\*\*\*

Alla luce di quanto esposto e rappresentato, l'esame condotto dal magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese, evidenzia che lo stesso risulta correttamente redatto in conformità delle linee guida adottate con DPCM 21/12/2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, d.l. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012 e, allo stato degli atti, non fa emergere l'esigenza di ulteriori chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia ovvero la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

#### **PQM**

Nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto - allo stato degli atti,

#### **DELIBERA**

la regolarità del rendiconto 2018 del Gruppo consiliare "Misto" nei limiti dell'ambito del riscontro come definito in motivazione e alla luce della normativa statale e regionale, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi.

#### **DISPONE**

La trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 03/04/2019

IL RELATORE  
Rossella Bocci



IL PRESIDENTE  
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria in data 03/04/2019

Direttore del servizio di supporto  
Dott. Mauro Grimaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauro Grimaldi".

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
03 APR. 2019
DEPOSITATO